



Legge regionale n. 8/2003. Distretti e Metadistretti. Bando 2007.  
Istituzione e funzionamento del Nucleo Tecnico di Valutazione (N.T.V.)

**Art. 1**

Ai fini dei principi di imparzialità e buon andamento dell'agire amministrativo e in attuazione delle finalità e dello spirito della legge regionale n. 8/2003 novellata dalla L.R. n. 5/2006 recante "Disciplina delle aggregazioni di filiera e dei distretti produttivi e interventi di sviluppo industriale e produttivo locale", la Giunta Regionale, con il presente atto, costituisce un Nucleo Tecnico di Valutazione con sede presso la Direzione Regionale competente, per l'esame e la valutazione dei progetti candidatisi al cofinanziamento regionale ai sensi della legge in oggetto e del presente bando.

**Art. 2**

Il Nucleo Tecnico di Valutazione (N.T.V.) è composto di sei membri: due nominati dalla Giunta Regionale su indicazione delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative su base regionale e quattro esperti nominati direttamente dalla Giunta Regionale.

Alla prima seduta del N.T.V. è eletto Il Presidente tra i quattro membri, direttamente nominati dalla Giunta Regionale.

Con apposito provvedimento, la Giunta Regionale nomina il Nucleo Tecnico di Valutazione (N.T.V.) entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione.

**Art. 3**

Alla prima convocazione del N.T.V. provvede, entro 15 giorni dalla nomina dell'intero collegio da parte della Giunta Regionale, il membro più anziano di età anagrafica che, per il disbrigo dell'attività e dei procedimenti, si avvale degli uffici della Direzione regionale competente.

Nella prima seduta è eletto il Segretario del N.T.V.

**Art. 4**

Il Presidente convoca e presiede il N.T.V.. Il verbale, redatto in forma succinta viene approvato, nella seduta successiva. Nel verbale devono essere riportate le motivazioni- mediante punteggio numerico- della decisione per ogni singolo progetto esaminato.

Le sedute del N.T.V. sono riservate esclusivamente ai membri nominati dalla Giunta Regionale e agli uditori di cui al successivo art. 8

**Art. 5**

Per la validità delle sedute del N.T.V. è richiesta la metà più uno degli aventi diritto al voto, ossia di quelli nominati dalla Giunta regionale.

Le deliberazioni del N.T.V. sono valide se approvate con voto palese dalla metà più uno degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono altresì valide quando approvate con voto palese dalla metà più uno dei presenti purché partecipino alla seduta la metà più uno degli aventi diritto al voto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**Art. 6**

Per l'assolvimento dei compiti ad esso attribuiti il N.T.V. osserva le disposizioni del Bando, della legge, e, per quanto in essi non previsto, dell'ordinamento giuridico.

**Art. 7**

Il Presidente del N.T.V. può assumere ogni utile iniziativa istruttoria ai fini della decisione finale, purché queste non comporti spesa o oneri per l'amministrazione regionale.

**Art. 8**

Possono partecipare, alle sedute del N.T.V. n. due uditori designati dalla Consulta dei Distretti e Metadistretti, giusto art. 9, L.R. n. 8/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni. Gli uditori, ancorché presenti alle sedute del N.T.V., non possono partecipare, alla discussione, alla valutazione e alla votazione dei progetti.

**Art. 9**

Ai membri del N.T.V. è riconosciuto a titolo forfetario la somma di Euro 100,00 a seduta. Al Segretario Euro 120,00, a seduta.

**Art. 10**

I lavori del N.T.V. devono concludersi con l'attribuzione dei relativi punteggi di competenza, inderogabilmente entro 35 giorni dalla consegna dei Progetti oggetto di valutazione

**Art. 11**

A conclusione dei lavori il N.T.V. redige e approva un atto nel quale sono riportati tutti i Progetti esaminati e i punteggi ad essi attribuiti, giusto quanto stabilito dal Bando (Allegato A1).

**Art. 12**

Conclusi i lavori il N.T.V. invia i verbali i documenti e gli atti alla Direzione Regionale competente.

Conclusa ogni attività, adempimento e incombenza con apposito Decreto Dirigenziale il Nucleo Tecnico di Valutazione è sciolto.